

**ELENCO DEL PERSONALE EX DIPENDENTE DI SOCIETA' DEL GRUPPO FSI
PER IL COLLAUDO DELLE OPERE E DEI LAVORI**

NORMATIVA

(Rev. 5- Edizione aprile 2016)

Indice

Art. 1	ISTITUZIONE ELENCO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE E DEI LAVORI
Art. 2	SOGGETTI
Art. 3	DOMANDA DI ISCRIZIONE
Art. 4	REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ELENCO
Art. 5	DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE
Art. 6	INCARICHI
Art. 7	CLASSI DI IMPORTO
Art. 8	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
Art. 9	AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Art. 10	GESTIONE DELL' ELENCO
Art. 11	VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE
Art. 12	SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE
Art. 13	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI
Art. 14	ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE
Art. 15	PUBBLICITÀ

Allegati alla Normativa disponibili per il download sul sito www.rfi.it sezione Qualificazione e Gare:

- Schema di domanda
- Schemi di dichiarazioni sostitutive

Art. 1

ISTITUZIONE ELENCO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE E DEI LAVORI

1.1 E' istituito, presso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI), l' **Elenco del personale ex dipendente di società del Gruppo FSI per il collaudo delle opere e dei lavori** (di seguito "Elenco"), nell'ambito del quale RFI individua i Soggetti ai quali affidare incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di lavori ed opere di appalti di importo fino a 25 milioni di euro in conformità alle vigenti disposizioni interne, e/o incarichi di collaudo statico, il cui compenso sia inferiore a 20.000 euro, di opere inserite in contratti di appalto di RFI.

1.2. Il suddetto Elenco ha durata indeterminata.

1.3. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare e porre fine in tutto o in parte all'Elenco dandone apposita informazione ai soggetti interessati.

Art. 2

SOGGETTI

2.1. L'inserimento in Elenco è riservato al personale già dipendente di Società del Gruppo FSI, cessati dal servizio con qualifica di Dirigente, Quadro o Impiegato Direttivo in possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere tecnico-professionale di cui al successivo art. 4.

Art. 3

DOMANDA DI ISCRIZIONE

3.1. I soggetti interessati devono presentare domanda a RFI precisando le Categorie di specializzazione di cui al successivo art. 6 per le quali è richiesta l'iscrizione.

3.2. La domanda di iscrizione deve essere compilata secondo lo schema allegato alla presente Normativa completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e corredata della documentazione di cui al successivo art. 5.

3.3. Non saranno accolte domande prive dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3.4. Protezione dei dati personali

1. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificate dall'art. 40 L. 214/2011, i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento del procedimento di qualificazione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da RFI SpA e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

3. Il Titolare del trattamento di tali dati è RFI con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Tecnica, con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.

5. Il trattamento dei dati è effettuato presso la struttura organizzativa della Direzione Tecnica: Standard Infrastruttura Civile e Sperimentali.

6. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

7. I dati saranno aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del successivo art. 13.

8. Nei casi in cui i dati personali non siano forniti direttamente dai soggetti richiedenti, ma siano acquisiti da terzi in virtù di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie o con Imprese che gestiscano sistemi analoghi, ne sarà data, ove ne corra l'obbligo, adeguata e tempestiva informativa agli interessati all'atto della registrazione.
9. I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.
10. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie quando tali soggetti terzi comunicano l'utilizzo dei Sistemi.
11. I dati potranno essere comunicati a terzi in attuazione di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie e Imprese che gestiscono sistemi analoghi per le finalità affini allo scopo se non diversamente indicato dal soggetto richiedente.
12. L'elenco dei soggetti terzi ai quali sono comunicati i dati è disponibile presso la struttura organizzativa Infrastruttura Civile e Sperimentali.
13. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi alla struttura organizzativa Standard Infrastruttura Civile e Sperimentali.

3.5. La domanda di iscrizione deve essere inviata a:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Tecnica
Standard Infrastruttura Civile e Sperimentali
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.

3.6. RFI provvede all'iscrizione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le relative domande **complete di tutta la documentazione prescritta**. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

3.7. Per i soggetti che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

3.8. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, RFI comunica l'esito del procedimento di iscrizione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il soggetto è iscritto.

3.9. Qualora RFI ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione completa di tutti i documenti necessari, entro due mesi a decorrere dalla suddetta data RFI comunica al soggetto richiedente la nuova data entro la quale sarà emesso l'esito del procedimento di iscrizione, data che comunque non può eccedere 9 mesi dalla data di presentazione della domanda completa.

3.10. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso il predetto termine di sei mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

3.11. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta o comunque **entro 3 mesi** dalla richiesta **farà decadere la domanda di iscrizione**.

3.12. RFI in base all'esito del procedimento, può limitare l'iscrizione a categorie di specializzazione e classi d'importo diverse da quelle richieste nella domanda.

3.13. I soggetti richiedenti sono informati dell'avvenuta iscrizione tramite comunicazione scritta.

3.14. L'esito negativo del procedimento di iscrizione è comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi.

3.15. RFI si riserva il diritto di sospendere il procedimento di iscrizione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

Art. 4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ELENCO

4.1. I soggetti indicati al precedente art. 2 devono possedere, ai fini dell'iscrizione, i requisiti specificati ai successivi punti 4.2. e 4.3.

4.2. Requisiti di ordine generale:

Non possono iscriversi, ovvero saranno esclusi se già iscritti, al presente Elenco i soggetti:

- a) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione ovvero ostativa alla qualificazione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- c) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- d) che, secondo motivata valutazione di RFI, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o da altra società del Gruppo FSI, ovvero che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di RFI o da altra società del Gruppo FSI;
- e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- f) nei cui confronti, ai sensi dell'art.38 comma 1-ter del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'art. 3.2 del presente Sistema di Qualificazione, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- h) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

i) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

4.2.1 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della iscrizione, RFI ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h) del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

4.3. Requisiti di carattere tecnico/professionale:

I requisiti di carattere tecnico/professionale sono i seguenti:

1. esperienza maturata presso le Società del Gruppo FSI nelle attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi, rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede l'iscrizione;
2. titolo di studio adeguato alla natura degli incarichi e alle categorie di specializzazione per le quali è richiesta l'iscrizione;
3. abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al corrispondente albo professionale, ove previsto.
4. possesso della partita IVA per l'esercizio della libera professione, per la stipula dei contratti.

Art. 5

DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

5.1. I soggetti che intendono essere inseriti nell'Elenco devono compilare in ogni sua parte la domanda di iscrizione completa di tutti i dati richiesti e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al precedente articolo 3 con la documentazione di seguito descritta;

5.2. Tutte le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dal soggetto che richiede l'iscrizione.

5.3 Per la produzione della documentazione di cui ai successivi artt. 5.9.b), 5.10.a) e 5.10.b), ogni interessato deve presentare, in sostituzione dei documenti previsti, **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (allegati 2 e 3) corredati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

5.4. La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui al successivo art. 5.9.a) deve essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente normativa (allegato 1).

5.5. In tutti i casi in cui per la produzione della documentazione sia prevista la presentazione di **copie di documenti**, esse devono essere conformi all'originale oppure essere accompagnate da **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** che ne attesti la conformità all'originale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, debitamente sottoscritta e riportante tutti gli estremi delle copie e fotocopie dei documenti interessati.

5.6. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura "**a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero**".

5.7. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

5.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti già presentati precedentemente a RFI, se questi non sono scaduti di validità alla data della domanda. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare nel questionario:

- gli estremi identificativi del documento già presentato
- la struttura di RFI cui è stato presentato il documento
- la data della precedente presentazione del documento.

5.9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle circostanze di cui al precedente art. 4.2. lett. c), d), e), f), g), h), (allegato 1).
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2).

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative alla presentazione della domanda di iscrizione di cui al precedente art. 4.2 si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale si compone di:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con indicazione della data di conseguimento (allegato 3);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'albo professionale, ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia (allegato 3);
- c) dettagliato curriculum vitae, firmato in ogni sua pagina dal richiedente, con particolare evidenza dell'esecuzione di attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi, rientranti nelle categorie di specializzazione per cui si richiede l'iscrizione;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione partita Iva per l'esercizio della libera professione, se già posseduta alla data della domanda di iscrizione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno a dimostrare il possesso della partita IVA, entro i termini indicati nella lettera per l'aggiudicazione definitiva del primo contratto (allegato 4);

Art. 6

INCARICHI

6.1. Collaudo tecnico-amministrativo

Finalità

Verificare e certificare l'esecuzione dell'opera o del lavoro in conformità delle regole d'arte, del contratto o degli eventuali atti integrativi e modificativi, comprese le eventuali verifiche tecniche, l'esame e la revisione della contabilità e degli altri documenti giustificativi, per verificare che i dati corrispondano per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, componenti e provviste.

Il collaudo comprende l'esame delle riserve dell'Appaltatore anche ai fini del componimento bonario nonché la verifica, qualora le stesse siano inserite nell'appalto dei lavori, che le procedure espropriative siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

6.1.1. Categorie di specializzazione

I collaudi di cui alla presente Normativa sono raggruppati in distinte "Categorie di Specializzazione":

OC1	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto delle opere e dei lavori relativi alla sede ferroviaria (armamento, opere civili del corpo stradale quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.), delle opere edili e delle restanti opere civili.
OC2	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto dei lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici.
IND	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a impianti industriali ferroviari o ricadenti in tale ambito (energia e trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, sollevamento, antincendio, ecc.).
INFO	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a sistemi e impianti ferroviari per il trattamento dei dati e delle informazioni (sistemi statici di segnalamento e sicurezza, telecomandi, telecontrolli, telecomunicazioni, ecc.).
CCC	Componente di commissione di collaudo tecnico amministrativo.

6.2. Collaudo statico

Finalità

Eeguire esami, verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere strutturali eseguite alle prescrizioni progettuali, di contratto e di legge.

6.2.1. Categorie di specializzazione

I collaudi di cui alla presente Normativa sono raggruppati in distinte "Categorie di Specializzazione":

CS1	Collaudo statico di opere relative alla sede ferroviaria (opere civili del corpo stradale o relative allo stesso quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.), alle opere edili e alle restanti opere civili.
CS2	Collaudo statico di opere edilizie e costruzioni civili semplici

Art. 7

CLASSI DI IMPORTO

7.1. L'iscrizione in una categoria di specializzazione abilita il soggetto ad essere selezionato per l'affidamento dei collaudi di lavori nei limiti della propria classe di importo, quando prevista.

7.2. Le classi d'importo relative agli incarichi di **collaudo tecnico amministrativo** e solo per le categorie di specializzazione OC 1, OC 2, IND e INFO sono le seguenti:

Classe	Descrizione	Soggetti destinatari
1	Collaudi di lavori di importo fino a 10 milioni di euro	Ex dipendenti FSI con qualifica di Quadro o Impiegato Direttivo con diploma universitario di laurea
2	Collaudi di lavori di importo fino a 25 milioni di euro	Ex dipendenti FSI con qualifica di Dirigente con diploma universitario di laurea
1 M	Collaudi di lavori di manutenzione di importo fino a 10 milioni di euro	Ex dipendenti FSI con qualifica di Quadro o Impiegato Direttivo con titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
2 M	Collaudi di lavori di manutenzione di importo fino a 25 milioni di euro	Ex dipendenti FSI con qualifica di Dirigente con titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado

Art. 8

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

8.1. L'iscrizione in Elenco è subordinata al riscontro dei requisiti di ordine generale e alla valutazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

8.2. Il riscontro dei requisiti d'ordine generale indicati nell'art. 4.2. avviene sulla base della verifica della completezza della documentazione presentata. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non iscrizione che verrà comunicata al soggetto interessato.

8.3. La valutazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati all'art. 4.3. avviene sulla base dell'analisi della documentazione presentata e da quanto rinveniente dagli atti della/e Società del Gruppo in cui il soggetto richiedente ha prestato servizio. Tale analisi, ad insindacabile giudizio di RFI, può comportare l'iscrizione del soggetto nell'Elenco per le Categorie di Specializzazione richieste, ovvero il diniego.

8.3.1. Per l'iscrizione nelle Categorie di Specializzazione **OC1** e **OC2**, viene verificato che il soggetto richiedente, già dipendente di Società del Gruppo FSI con qualifica di Dirigente, Quadro o Impiegato Direttivo:

- sia in possesso da almeno 120 mesi di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere per entrambe le categorie OC1 e OC2, o di architetto per la sola categoria OC2 per tutte le classi d'importo, ovvero di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado equipollente all'Istituto Tecnico Industriale (con indirizzo pertinente alle costruzioni edili) per le classi d'importo 1M e 2M;
- sia iscritto all'albo professionale nella sezione A nel settore "civile e ambientale" nel caso di ingegnere, ovvero nella Sezione A nel settore "architettura" nel caso di architetto, ovvero nel collegio professionale di appartenenza nel caso di diplomato;
- abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 60 mesi in attività e mansioni connesse alle Categorie di Specializzazione.

8.3.2. Per l'iscrizione nelle categorie di specializzazione **IND** e **INFO**, viene verificato che il soggetto richiedente, già dipendente di Società del Gruppo FSI con qualifica di Dirigente, Quadro o Impiegato Direttivo:

- sia in possesso da almeno 120 mesi di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere per tutte le classi d'importo ovvero di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado equipollente all'Istituto Tecnico Industriale (con indirizzo pertinente alla meccanica, elettronica, automazione, informatica, telecomunicazioni, elettromeccanica, ecc.) per le classi d'importo 1M e 2M;

- sia iscritto all'albo professionale nella sezione A nel settore "industriale" per la categoria IND o nel settore "dell'informazione" per la categoria INFO nel caso di ingegnere, ovvero nel collegio professionale di appartenenza nel caso di diplomato;
- abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 60 mesi in attività e mansioni connesse alle Categorie di Specializzazione.

8.3.3. Per l'iscrizione nella categoria di specializzazione **CCC**, viene verificato che il soggetto richiedente, già dipendente di Società del Gruppo FSI con qualifica di Dirigente, Quadro o Impiegato Direttivo:

- sia in possesso da almeno 120 mesi del diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di geologo, dottore agronomo o dottore forestale;
- sia iscritto al relativo albo professionale;
- abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza non inferiore a 60 mesi nelle attività attinenti al titolo di studio posseduto;

ovvero

- sia in possesso da almeno 120 mesi del diploma universitario di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 60 mesi in attività e mansioni connesse ai contratti di appalto.

8.3.4. Per l'iscrizione nella categoria di specializzazione **CS1**, viene verificato che il soggetto richiedente, già dipendente di Società del Gruppo FSI con qualifica di Dirigente, Quadro o Impiegato Direttivo:

- alla data della domanda sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale - Sezione A - settore "civile e ambientale".

8.3.5. Per l'iscrizione nella categoria di specializzazione **CS2**, viene verificato che il soggetto richiedente, già dipendente di Società del Gruppo FSI con qualifica di Dirigente, Quadro o Impiegato Direttivo:

- alla data della domanda sia in possesso di diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e/o di architetto e sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale - Sezione A - settore "civile e ambientale", nel caso di ingegnere, ovvero nella Sezione A - settore "architettura", nel caso di architetto.

Art. 9

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

9.1. Quando ne ricorrano le condizioni RFI affida incarichi di collaudo, compresi quelli in corso d'opera, ai soggetti iscritti in Elenco.

9.2. La formalizzazione degli affidamenti è subordinata alla sottoscrizione, per accettazione, della lettera di incarico, nonché al possesso della Partita IVA, da acquisire, se non già posseduta, entro la data di aggiudicazione definitiva del primo contratto. La mancata stipula, dovuta all'indisponibilità della Partita Iva, sarà considerata causa di annullamento dell'iscrizione all'Elenco di cui alla presente Normativa.

9.3. L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, oltre a quelle esplicitamente richiamate nell'incarico e/o nella documentazione ad esso relativa.

9.4. L'affidamento degli incarichi di collaudo sarà effettuato dal Referente di Progetto, o da Dirigente munito di apposita Procura, in conformità al Regolamento Attività Negoziali attingendo il nominativo del soggetto iscritto per la Categoria di Specializzazione prevalente dei lavori da collaudare e tenendo conto del limite previsto al precedente articolo 7 relativamente alla Classe di Importo.

9.5. Il collaudatore che abbia in corso fino a 3 (tre) incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di importo fino a 25 M€ affidati da uno stesso Referente di Progetto, o da Dirigente munito di apposita Procura, non può essere incaricato di un nuovo collaudo da parte dello stesso Dirigente prima della chiusura delle operazioni di uno dei suddetti collaudi; comunque il numero complessivo dei collaudi tecnico-amministrativi di importo fino a 25 M€ non può essere superiore a 10 (dieci).

9.6. All'atto dell'incarico il collaudatore è tenuto a rilasciare una dichiarazione deontologica nella quale dichiara:

- di non avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori e opere da collaudare e di non averli avuti nel triennio precedente;
- di non avere svolto o di non svolgere attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori ed opere da collaudare;
- di non fare parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo;
- di non avere espletato, per i lavori ed opere da collaudare, le attività previste dall'art. 93, comma 6 (verifica tecnica dei vari livelli di progettazione) e dall'art. 112 (verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori) del D.L.vo 163/2006;
- di avere stipulato apposita Polizza di assicurazione per responsabilità professionale, con indicazione del relativo massimale.

e, solo per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo:

- di non avere in corso più di due incarichi di collaudo tecnico-amministrativo per i quali siamo trascorsi più di 18 (diciotto) mesi dal ricevimento della documentazione finale per il collaudo;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 9.5. della presente Normativa.

Art. 10

GESTIONE DELL'ELENCO

10.1. La SO Standard Infrastruttura Civile e Sperimentali provvede all'aggiornamento dell'Elenco anche ai fini delle sospensioni e degli annullamenti delle iscrizioni di cui al successivo art. 12.

Art. 11

VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

11.1. L'iscrizione ha validità illimitata decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione dell'esito dell'iscrizione stessa a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che l'hanno consentita.

11.2. L'iscrizione attribuisce al soggetto l'idoneità per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 6.

Art. 12

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

12.1. Per sospensione dell'iscrizione si intende la temporanea esclusione di un soggetto dall'Elenco .

12.2. La sospensione viene disposta da RFI quando ricorra una delle seguenti circostanze:

- venir meno anche ad uno solo dei requisiti di cui all'art. 4.2.;
- venir meno del requisito di iscrizione all'albo professionale, qualora iscritto;
- condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione degli incarichi affidati, etc.);
- inosservanza dell'obbligo di segnalazione stabilito al successivo art. 13;
- esistenza di una vertenza giudiziaria in corso con RFI (per fatti non connessi al precedente rapporto di lavoro dipendente);
- formale giudizio sfavorevole della prestazione fornita dal collaudatore, formulato dal Referente di Progetto al termine della prestazione.

12.3. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'iscrizione non sono selezionati per gli affidamenti di incarichi di collaudo.

12.4. La sospensione viene comunicata per iscritto all'interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata, fino a quando, ad insindacabile giudizio di RFI, non si considerino più ostative all'iscrizione le cause che la hanno determinata.

12.5. Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative.

12.6. RFI comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca e la riammissione per la validità dell'iscrizione decorre dalla data dell'invio della comunicazione.

12.7. Per annullamento dell'iscrizione si intende l'esclusione di un soggetto dall'Elenco dei collaudatori.

12.8. L'annullamento viene disposto da RFI quando sia accertato che il soggetto:

- non abbia completato le attività di collaudo con l'emissione del relativo certificato, trascorsi più di due anni dalla consegna degli elaborati finali per cause ad esso imputabili;
- abbia rilasciato, in occasione di un incarico di collaudo eseguito per RFI, una dichiarazione deontologica, di cui all'art. 9.6., non veritiera;
- non abbia acquisito la Partita IVA secondo quanto previsto all'art. 9.2;
- incorre nella seconda sospensione dell'iscrizione.

12.9. L'annullamento dell'iscrizione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato.

12.10. Il soggetto, trascorsi tre anni dall'avvenuta comunicazione di annullamento dell'iscrizione, può presentare una nuova domanda di iscrizione secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'Elenco, pubblicato ai sensi del successivo art. 15.

12.11. RFI comunica l'accoglimento o meno della domanda di riammissione; la nuova validità dell'iscrizione decorre dalla data dell'invio della comunicazione.

Art. 13

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

13.1. I soggetti iscritti e quelli con un procedimento in corso devono comunicare a RFI tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 4.2, che siano influenti ai fini della qualificazione. I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nella presente Normativa e gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso di esito negativo con riflessi sull'iscrizione posseduta.

13.2. La comunicazione di variazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, preventivamente ove possibile, comunque non oltre **trenta giorni** dal verificarsi della variazione stessa. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

13.3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di **sospensione** di cui al precedente art. 12. nel caso di soggetti già iscritti ed alla sospensione del procedimento di iscrizione in corso per i soggetti non ancora iscritti.

Art. 14

ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

14.1. Il soggetto già iscritto può chiedere in qualsiasi momento l'**estensione** della iscrizione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo previste, presentando la domanda come previsto al precedente art. 3.

14.2. La domanda di estensione della iscrizione deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 5 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione o classi d'importo.

14.3. L'esito del procedimento di estensione dell'iscrizione ad altre Categorie di Specializzazione o Classi di Importo comprende anche le iscrizioni precedentemente conseguite. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di estensione.

14.4. Per la valutazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale relativamente alle nuove Categorie di Specializzazione o Classi di Importo si procede come indicato al precedente art. 8.

Art. 15
PUBBLICITÀ

15.1. RFI provvede a rendere nota l'istituzione e l'aggiornamento della presente Normativa mediante apposito avviso permanente pubblicato sul sito informatico di RFI S.p.A. nella sezione Qualificazione e Gare.